



Legge federale sulla protezione degli animali

(LPAn)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:

I

La legge federale del 16 dicembre 2005² sulla protezione degli animali è modificata come segue:

Art. 14 cpv. 2–4

² Sono vietati:

- a. l'importazione, il transito e il commercio di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali;
- b. l'importazione, il transito, l'esportazione e il commercio di pelli di cane e di gatto nonché di loro derivati.

³ Le pellicce e i prodotti di pellicceria sono considerati ottenuti infliggendo sofferenze agli animali quando il benessere degli animali utilizzati per la loro produzione è gravemente compromesso.

⁴ Il Consiglio federale prevede deroghe per l'importazione e il transito a scopi non commerciali di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali.

Art. 14a e 14b: inserimento prima del titolo della sezione 4

Art. 14a Pellicce e prodotti di pellicceria: obbligo della prova

¹ Chi importa o fa transitare pellicce e prodotti di pellicceria deve dimostrare che essi:

¹ FF ...

² RS 455

- a. sono stati ottenuti senza infliggere sofferenze agli animali; o
- b. rientrano in una deroga al divieto di importazione o di transito.

² Chi commercia pellicce e prodotti di pellicceria deve fornire la prova che essi sono stati ottenuti senza infliggere sofferenze agli animali.

³ Chi cede pellicce e prodotti di pellicceria a un terzo deve fornirgli i giustificativi per poter adempiere all'obbligo della prova.

Art. 14b Pellicce e prodotti di pellicceria: prova dell'ottenimento senza infliggere sofferenze agli animali

¹ La prova che le pellicce e i prodotti di pellicceria sono stati ottenuti senza infliggere sofferenze agli animali è fornita se essi:

- a. provengono da un Paese che vieta la produzione di pellicce e prodotti di pellicceria infliggendo sofferenze agli animali; o
- b. sono stati ottenuti secondo direttive di produzione riconosciute che vietano di infliggere sofferenze agli animali e il rispetto di tali direttive è controllato da un organismo di certificazione indipendente.

² L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) emana un elenco dei Paesi di cui al capoverso 1 lettera a.

³ Il Consiglio federale disciplina:

- a. la procedura per l'inserimento di un Paese nell'elenco nonché la frequenza della revisione di tale elenco;
- b. il riconoscimento delle direttive di produzione da parte dell'USAV e i requisiti per gli organismi di certificazione;
- c. gli emolumenti per le attività dell'USAV di cui alla lettera b.

Art. 20a cpv. 1, frase introduttiva

¹ A conclusione di un esperimento sugli animali, l'USAV pubblica i dati seguenti:

Art. 24 cpv. 1^{bis}–1^{quinq}

^{1bis} In caso di sospetto di importazione, transito o commercio illegale di pellicce e prodotti di pellicceria, l'autorità competente provvede al loro sequestro.

^{1ter} Se non viene fornita la prova di cui all'articolo 14a capoverso 1 o 2, l'autorità competente confisca le pellicce e i prodotti di pellicceria sequestrati.

^{1quater} Sono confiscate senza sequestro preliminare le pelli di cane e gatto che:

- a. saranno o sono state importate, fatte transitare o esportate; o
- b. sono state commerciate.

^{1quinq} Le pellicce, i prodotti di pellicceria e le pelli di cane e gatto confiscati vengono eliminati o, in caso di necessità particolari, conservati.

Art. 33 rubrica e cpv. 2

Autorità cantonali di esecuzione

² Le autorità cantonali di esecuzione possono delegare l'esecuzione dei divieti di cui all'articolo 14 capoverso 2 a un'altra autorità.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² È il controprogetto indiretto all'iniziativa popolare federale del 14 giugno 2022 «Sì al divieto di importare prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (Iniziativa pellicce)³.

³ Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ FF 2022 1573